



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 2243/2019

Roma, 8 ottobre 2019

Circolare n. 74/2019

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP

e, p.c. alla DGRUPS Ministero della salute  
ai Componenti del Comitato centrale  
alle AMR  
al CONAPS

**Oggetto: regolamento per l'elezione organi degli Ordini TSRM PSTRP.**

Gentili Presidenti,

aderendo al [percorso presentato in apertura dell'Assemblea straordinaria dello scorso 21 settembre](#), nella sua ultima riunione il Comitato centrale ha recepito le indicazioni che l'Ufficio legale ha fatto pervenire sul testo del regolamento approvato dal Consiglio nazionale:

- [regolamento con evidenziate le integrazioni e le modifiche indicate dall'Ufficio legale;](#)
- [regolamento elettorale, versione definitiva.](#)

Il predetto regolamento sarà ora inviato al Ministero della salute che, ai sensi dei [commi 2 e 3 dell'art. 35 del DPR 221/50](#), non ancora sostituito da quello previsto dalla legge 3/2018, avrà tre mesi di tempo per disporre, con decreto motivato, l'eventuale annullamento per vizi di legittimità. Ai sensi dell'[art. 9 del DM 15 marzo 2018](#) non si può escludere che lo stesso Ministero lo tratterà con modalità differenti rispetto a quelle previste dal DPR 221/50, in forza della sussidiarietà che la legge 3/2018 ha riconosciuto agli Ordini e alle loro Federazioni, anche in termini di autonomia regolamentare. Alla luce della coesistenza di indicazioni antecedenti (DPR 221/50) e successive (DM 15 marzo 2018) alla legge 3/2018, **la scrivente trasmetterà il regolamento al Ministero della salute confidando, qualora necessario, in un suo pronunciamento urgente.**

\*\*\*

**Visto** il [decreto ministeriale 15 marzo 2018](#) col quale si disciplinano le procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte. Il decreto è finalizzato, inoltre, a disciplinare le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede.

**Visto** l'articolo 9 "Regolamento" del [decreto Ministero della salute 15 marzo 2018](#), che recita: "*Le Federazioni nazionali possono adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della salute*";

**Tenuto conto** della nota protocollo n. 234 dell'11 gennaio 2019, con la quale si inviava la [proposta del Consiglio nazionale della FNO TSRM PSTRP alle Associazioni maggiormente rappresentative delle 18](#)



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

[professioni afferenti ai neocostituiti Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;](#)

**Tenuto conto** della nota protocollo n. 606 dell'11 febbraio 2019, con la quale, a seguito della riunione congiunta tra il Comitato centrale della FNO TSRM PSTRP e l'Assemblea CONAPS si inviava alla DGRUPS del Ministero della salute la [proposta condivisa sulla composizione dei Consigli direttivi degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;](#)

**Visto** il decreto 11 giugno 2019 per la [Determinazione della composizione del consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;](#)

**Preso atto** della [nota n. 43692 dello scorso 6 settembre](#) della DGRUPS del Ministero della salute, in chiusura della quale si afferma che: *“se codesta Federazione nazionale intenderà fornire delle indicazioni ai Presidenti degli Ordini, affinché all'interno dei Consigli Direttivi siano presenti dei rappresentanti espressione della maggior parte delle professioni possibili, dette indicazioni saranno sicuramente in linea con la corretta interpretazione da dare all'art. 1 del Decreto ministeriale 11 giugno 2019”;*

**Visto** il decreto 11 giugno 2019 per la [Determinazione della composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;](#)

**Tenuto conto** che, per supplire all'assenza delle Commissioni di albo, il comma 2, dell'art. 5 del [decreto ministeriale 13 marzo 2018](#), ha previsto *“che ai fini della costituzione degli albi di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i.”;*

**Rilevato che** *“i predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;*

**Visto** che il DLgsCPS 233/46 e s.m.i. prevede che l'assemblea per l'elezione degli Organi degli Ordini e della relativa Federazione nazionale deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade e che la proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno;

**Tenuto conto** dell'autonomia anche regolamentare delle Federazioni nazionali degli Ordini di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 1 del DLgsCPS 233/46 e s.m.i.;

**Preso atto** della delibera del Consiglio nazionale straordinario riunitosi in data 21 settembre 2019, con la quale si approvava il [regolamento elettorale della FNO TSRM PSTRP;](#)

### **Si stabilisce**

- che gli Ordini che hanno il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti in scadenza nell'anno 2019 convochino l'assemblea elettorale nel terzo quadrimestre dello stesso anno, per l'elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e delle Commissioni d'albo;



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

- che gli Ordini che hanno il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti in scadenza a partire dal 2020 convochino l'assemblea elettorale nel terzo quadrimestre dell'anno 2019, per l'elezione delle sole Commissioni d'albo.

\*\*\*

Il Comitato centrale è da sempre pienamente consapevole della complessità della situazione che, insieme ai Consigli direttivi, siete chiamati ad affrontare e a gestire.

Il Comitato centrale è da sempre con determinazione impegnato per affrontare e gestire le questioni che gli competono, anche supportando le esigenze locali, quando previsto o richiesto.

Il Comitato centrale ritiene che andare a votare nei termini su indicati sia un esercizio di democrazia al quale guardare con serenità e in grado di garantire un importante impulso vitale alle Istituzioni che siamo chiamati a rappresentare.

Il Comitato centrale ritiene che qualsiasi altra soluzione sarebbe dilatoria, non politicamente corretta e a impatto negativo per chi la perseguisse.

Il Comitato centrale ritiene che vi siano situazioni in cui l'immobilismo non sia civicamente ammissibile e, nel caso di specie, istituzionalmente non accettabile; in questi casi, sulla base di un solido razionale e di sani obiettivi, la scelta più responsabile è, pertanto, quella di agire, anche assumendosi i rischi e le responsabilità potenzialmente correlate. Il regolamento elettorale approvato dal Consiglio nazionale lo scorso 21 settembre, così come successivamente validato dall'Ufficio legale, è un documento utile e robusto, deliberato da un ente sussidiario dello Stato, in grado di ben indirizzare le prossime procedure elettorali.

Il Comitato centrale è consapevole che le elezioni delle Commissioni d'albo dell'autunno 2019 si configureranno come elemento di sfasamento tra la loro scadenza e quella del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, tranne che nei pochi casi in cui quest'ultimo si rinnoverà nel terzo quadrimestre del 2019. Tale situazione andrà a sovrapporsi allo sfasamento già esistente tra le scadenze di un significativo numero di Consigli direttivi (circa un 1/3) e quella del Comitato centrale. Quest'ultimo si è già attivato nei confronti delle Istituzioni alle quali compete porre in essere l'intervento in grado di riportare in fase l'elezione e la scadenza di tutti gli Organi, locali nazionali.

Il CONAPS e le Associazioni maggiormente rappresentative, a cui il Comitato centrale ha testimoniato il gravoso impegno, logistico e organizzativo, al quale sono chiamati gli Ordini per realizzare le predette elezioni, [ci hanno formalmente consegnato la loro totale disponibilità a supportarvi nella realizzazione di questa complessa e senza precedenti tornata elettorale.](#)

Prendendo le distanze dai toni che la caratterizzano e da alcune affermazioni in essa presenti, il Comitato centrale vi inoltra la [recente nota pervenuta dai colleghi Lidia Broglia, Simone Cecchetto e Nicola Titta, rappresentanti CONAPS del gruppo di lavoro che ha definito la bozza di regolamento discussa ed emendata dal Consiglio nazionale straordinario del 21 settembre,](#) lasciando a voi che eravate presenti la valutazione comparativa tra la loro rappresentazione dei fatti e quel che avete vissuto in prima persona. Ai colleghi Leonardo Capaccioli, Barbara Pelos e Roberto Di Bella va il mio personale riconoscimento per l'impegno profuso e l'imparzialità con la quale vi han presentato tutti i contributi del gruppo paritetico.



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Seppur con valenze differenti, questi ultimi due contributi sono buoni testimoni di come **si debba quanto prima superare la dicotomia inevitabilmente generatasi a seguito della legge 3/2018**, con solo una delle 19 professioni afferenti ai nostri Ordini direttamente coinvolta nelle istituzioni, locali e nazionale, e le altre 18 a cooperare dall'esterno. **Le elezioni oggetto di questa nota sono il miglior strumento a nostra disposizione per superare definitivamente tale situazione.** Facciamone un uso tempestivo.

Cordiali saluti.

**Il Presidente**  
Alessandro Beux